

STATUTO DI COOPERATIVA "S.R.L.", A MUTUALITÀ PREVALENTE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita con sede nel comune di Ancona (AN), la Società cooperativa denominata "SUPERABILI SOCIETA' COOPERATIVA".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto essa indicherà negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative

Art. 2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre 2050 (due-milacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 Scopo mutualistico

La cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche all'atto costitutivo.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.


Art. 4 Oggetto sociale

La società, che non ha finalità speculative, ma intende far

Stefano Alvi

Nicola Ceppo

Giorgio Fub



partecipi i Soci dei benefici della mutualità e della cooperazione, ha come oggetto:

- la produzione e la vendita di software multimediale e no, offline e online, in proprio e per conto terzi;
- la gestione e la produzione di siti internet, la vendita di spazi, servizi e accesso, la produzione dei software relativi;
- l'attuazione di servizi internet, intranet, extranet, telematici e multimediali in proprio e per conto terzi, nonché dati per la fornitura d'informazioni e la gestione di telesegnalazioni;
- lo sfruttamento di marchi e brevetti, l'ideazione e la progettazione grafica per la pubblicità a mezzo stampa, radio, televisione, internet e reti telematiche e telefoniche;
- la disposizione di servizi di ricerca scientifica e commerciale, di formazione professionale e di consulenza informatica e telematica;
- la rappresentanza di sistemi per elaborazione dati, d'impianti e di strumenti elettronici in genere;
- l'organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni, seminari, masters, meetings, eventi vari in generale e la loro gestione commerciale e pubblicitaria;
- la promozione e l'organizzazione di attività commerciali, pubblicitarie e promozionali connesse;
- l'acquisto e la vendita di spazi pubblicitari e promozionali;
- l'attività di concessionaria, in esclusiva e no, tanto di pubblicità quanto di sponsorizzazioni e di pubbliche relazioni;
- la commercializzazione, diretta e indiretta, per conto terzi e per corrispondenza, di hardware e di software, di prodotti editoriali, scientifici, culturali, artistici e pubblicitari;
- la ricerca, la formazione, l'insegnamento, la consulenza, la direzione scientifica nel campo dell'editoria anche elettronica, del software, dell'arte, della scienza e della cultura;
- il commercio di prodotti elettronici e non, ad alta tecnologia, la distribuzione, la rappresentanza, l'importazione, l'esportazione di apparecchiature e componenti elettrici, elettronici, elettromeccanici, stampanti 3D, strumenti, sistemi per l'elaborazione dei dati e relativi supporti periferici, software, componenti e apparecchiature a fibre ottiche, sistemi o apparecchiature elettroniche su disegno, la realizzazione di sistemi informativi e sviluppo di sistemi EDP.

La commercializzazione potrà essere effettuata sia al dettaglio che all'ingrosso, anche tra soggetti appartenenti a Stati diversi, entro e al di fuori dei confini dello Stato italiano, in edifici, su strada, su navi, su aerei, su rotte

commerciali e non, nazionali ed internazionali, su reti informatiche, anche tramite il cosiddetto commercio elettronico (e-commerce), su reti televisive e radiofoniche nazionali ed estere, presso mostre e fiere di beni di prodotti elettronici ed informatici.

La società potrà effettuare:

- l'import e l'export di quanto è menzionato nell'oggetto sociale;
- l'istituzione di laboratori di assistenza e riparazione, controllo e montaggio di apparecchiature proprie o di terzi; la consulenza tecnica alla clientela nonché l'assunzione di contratti di agenzia e di rappresentanza di case italiane o estere e il noleggio dei predetti strumenti, sistemi, apparecchiature e elaboratori.

La società potrà inoltre assumere mandati, con o senza deposito di agenzia, di rappresentanza, di commissionaria, di concessionaria di ditte e società aventi scopi analoghi o affini; potrà assumere interessenze, quote o partecipazioni in società, enti, imprese e ditte anche non aventi finalità analoghe, complementari od affini al solo fine di investimento di capitale e con esclusione di ogni attività di intermediazione mobiliare.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e commerciale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La società potrà infine effettuare anticipazioni e prestiti ai propri associati, nonché agevolare le loro operazioni finanziarie, assicurative e commerciali.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 Soci cooperatori

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, e comunque superiore a quello minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire in qualità di soci coloro che abbiano maturato capacità professionali o specifiche competenze nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa.

Giuste le vigenti disposizioni di legge, è consentita l'ammissione a Socio di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

Stanhoff Rio

M.olo Corpeano

George Gub



Art. 6 Categoria speciale di soci

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-

re:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) che è a conoscenza delle norme di legge e di Statuto che si impegna ad osservare così come si impegna ad osservare le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

f) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo di cui all'art. 2528 comma 2 del codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-

Aleni

Stachetti

Nicola Corpe

Giorgio Fucile



ci.

Art. 8 Diritti e obblighi del socio

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti relativi alla gestione sociale;
- d) di ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
- e) di recedere dalla società, come precisato nel successivo art 10;
- f) ad una quota di utili, secondo le modalità e la percentuale massima indicate nel successivo art. 19 ;
- g) ai ristorni, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 2545-sexies c.c..

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea di cui al precedente art. 7 del presente statuto;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) concorrere alla copertura delle spese per la gestione della Cooperativa secondo le norme del regolamento e delle delibere degli organi sociali;
- d) vendere per il tramite della Cooperativa tutta la produzione commercializzabile relativa al prodotto e ai prodotti per i quali hanno aderito oppure a vendere la propria produzione secondo norme comuni preventivamente stabilite dalla Cooperativa;
- e) applicare in materia di produzione e commercializzazione le norme adottate dalla Cooperativa per migliorare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato;
- f) sottoporsi ad eventuali controlli ed accertamenti relativi alla osservanza delle norme di produzione e di commercializzazione;
- g) versare un eventuale deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni di cui al punto d).

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 Intrasferibilità delle quote

Al socio è fatto divieto di cedere la sua quota di partecipazione; ai sensi del 6° comma, dell'art. 2530 c.c. il socio ha diritto di recesso, con preavviso di novanta giorni; il diritto di recesso, in tal caso, non può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso in società. Le quote non possono inoltre essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli.

Art. 10 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e/o abbia perduto i requisiti per la ammissione;
- b) in qualunque modo danneggi o cerchi di danneggiare moralmente e materialmente la società e/o fomenti disordini e dissidi fra i soci;
- c) svolga attività concorrente o in contrasto con gli interessi della Cooperativa;
- d) non osservi le disposizioni contenute nello statuto o le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;

Nei casi sub d) ed e) il socio inadempiente dovrà essere in-

Stambatti, Rino

Nicola Corpano

Giorgio Ghob



vitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Art. 12 Delibere di esclusione

La deliberazione di esclusione è comunicata ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 13 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto di chiedere:

- 1) la liquidazione della quota di partecipazione;
- 2) il subentro nella partecipazione del socio deceduto.

Per il subentro gli eredi devono essere provvisti dei requisiti per l'ammissione nella cooperativa ed è necessario il gradimento dell'Organo Amministrativo. In presenza di più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune.

Art. 14 Liquidazione

I soci receduti od esclusi, ovvero gli eredi del socio defunto, hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 19, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 Titoli di debito

La cooperativa può emettere titoli di debito per un importo non superiore al patrimonio netto della società in base all'ultimo bilancio approvato.

La deliberazione di emettere titoli di debito, precisando le relative modalità, deve essere assunta dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

I titoli di debito emessi sono privi dei diritti di amministrazione e sono sottoscritti soltanto da investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 c.c.

I titoli di debito non possono essere imputati a capitale.

La deliberazione di emettere titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle imprese.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di euro 25,00 (venticinque e zero centesimi);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 19;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 18 Ristorno

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;

Stachetti Ricci
Nicola Corrado

Giuseppe Diab



b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 19 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 17.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dell'Organo

Sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 22.

Art. 21 Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il

Stachetti
Nicolò Capponi

Angelo
Fiorini



fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con i quorum di cui al successivo art. 23.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 22 Assemblea

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 20 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo con lettera raccomandata (ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale) spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno, l'ora e il luogo, per una eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L'avviso può prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non dovesse raggiungere il quorum necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 23 Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a

tutti i soci.

L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C., (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) l'assemblea è validamente costituita e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i soci, in seconda convocazione col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società.

Art. 24 Voto e rappresentanza

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, purché non amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le persone giuridiche sono rappresentate all'assemblea dal loro rappresentante legale oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.

Alle assemblee può partecipare un rappresentante della A.G.C.I. con voto consultivo.

Art. 25 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

Stecher
Nicolò Corpeau

Giorgio Fedi



La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato o per il periodo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 27 Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) compilare i regolamenti previsti dal presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) assumere o licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- f) promuovere la costituzione dei consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilare e approvare i progetti di statuto relativi, determinandone la quota di capitale da sottoscrivere e nominare i delegati della cooperativa in detti consorzi sia provvisori che definitivi, nonché dare adesione a consorzi cooperativi di altra natura;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e circa le penali da applicare ai soci esclusi.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, ove nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel comune in cui ha sede la cooperativa, con raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale) da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza; in casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma in modo che amministratori e sindaci ne siano informati almeno un giorno prima.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, se nominato, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei

Stachatt

Nicola Corpano

Gregis



soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 Compensi agli Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso anche differenziato da determinarsi da parte dei soci con decisione valida fino a modifica.

Agli amministratori, ove autorizzato dall'assemblea, potrà inoltre spettare l'indennità di fine mandato e all'uopo la società potrà costituire uno specifico fondo di accantonamento o stipulare una corrispondente polizza assicurativa.

Art. 31 Rappresentanza

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 32 Organo di controllo

Qualora i soci lo ritengano opportuno o sia obbligatorio per legge, la società sarà controllata da un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, che deve essere revisore legale iscritto nell'apposito registro e dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di Controllo ha le funzioni ed i poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 del Codice Civile ed esercita, altresì, la revisione legale dei conti.

Qualora non dovessero ricorrere le condizioni di legge per l'esercizio della revisione legale dei conti da parte dell'organo sindacale, o comunque per espressa decisione dei soci, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 Scioglimento e liquidazione

La cooperativa si scioglie quando ne ricorrono i presupposti di cui all'art. 2545 duodecies del Codice Civile e ai sensi dell'art. 2522 c.c. quando il numero dei soci diviene inferiore a 9 (nove), ovvero a 3 (tre) se persone fisiche, e l'ultimo socio non è reintegrato entro un anno.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art.

2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34 Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

E' preciso impegno della cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514 c.c., si impone:

1. il divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori sia durante la vita sociale sia all'atto dello scioglimento della Società;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto

Stecher
Nicolo Corpano

Rob
Luigi



e gli altri soci e/o la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un Arbitro unico, nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona, in conformità del suo Regolamento generale.

Il procedimento arbitrale sarà instaurato e si svolgerà secondo le disposizioni del Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale vigente al momento dell'attivazione della procedura arbitrale. L'Arbitro deciderà in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi del codice di procedura civile.

Art. 38 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Nel caso la cooperativa dovesse superare 19 (diciannove) soci cooperatori ed un milione di euro dell'attivo dello stato patrimoniale, la stessa è tenuta, ai sensi dell'art. 2519 c.c., ad applicare le disposizioni sulla società per azioni. Al verificarsi di detta ipotesi, la cooperativa:

- opta per il sistema di amministrazione e di controllo formato da un Consiglio di amministrazione e da un Organo di Controllo /Revisore contabile;
- il termine quota presente nello statuto deve leggersi azione.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Ancona, li 5 novembre 2014

Firmato digitalmente: Amelia Amoresano Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.